



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 07/02/2019

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2019.

L'anno duemiladiciannove, addì sette, del mese di Febbraio alle ore 18:00, nella SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 05/02/2019, Prot. N. 3092, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FLORINDI GABRIELE	SI	GIANFORTE LAURA	SI
FABBIANI ALICE	SI	DI BRIGIDA PIERPAOLO	SI
GALLI FRANCO	SI	VENTURA ANGELO	SI
PRATENSE IGNAZIO	SI	RUGGIERI ROBERTO	--
DI GIACOMO DENIA	SI	PERAZZETTI MATTEO	SI
DI GIACOMO MIRKO	SI	VALLOREO MAURIZIO	--
LONGOVERDE PATRIZIA	SI	TRAVAGLINI LUCIA	--
COLLEVECCHIO MIRKO	--	CIABARRA CARLO ANTONIO	--
DEL DUCHETTO FRANCO	SI		

Presenti n° 12 Assenti n° 5

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa COVIELLO STEFANIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, GALLI FRANCO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 12 Consiglieri sui diciassette assegnati al Comune, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- In attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale. Il **comma 1092 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019)** estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2019** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- e) l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 (L. 145 del 30.12.2018) non ha riproposto o prorogato la sospensione di cui alla norma sopra richiamata, per cui i Comuni possono eventualmente modificare anche in aumento le aliquote del tributo in argomento;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2018, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 29.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2018

• aliquota ordinaria - 0,98% ;
• aliquota terreni agricoli - 0,76% ;
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9 - 0,4% - DETRAZIONE € 200,00

- aliquota alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda territoriale edilizia residenziale - **0,4% - DETRAZIONE 200,00**

AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

- per le l'unità immobiliari del centro storico – foglio catastale 25 – interessate da interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1993 o interventi di cui all'art. 3 del DPR n. 380/2001, **aliquota – 0,46%**

non avvalendosi della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 28.4.2016, esecutiva ai sensi di legge;

Accertato che il gettito IMU netto incassato nell'anno 2018 ammonta a €. 2.876.520 (di cui € 2.422.177 in conto competenza ed € 454.343 in c/residui) mentre quello incassato nell'anno 2017 ammonta ad € 2.195.878 (di cui € 2.122.657 in c/competenza ed € 73.221 in c/residui) con una media annuale di incassi nel biennio 2017/2018 di € 2.536.199;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2017/2018, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 145/2018 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2019 ammonta a €. 2.500.000, considerato anche l'effetto dilazione sui tempi di versamento causati dai provvedimenti (L. 158/2015 e succ. mod. e integraz.) in materia di ravvedimento operoso e, in particolare, riguardo alla riduzione delle sanzioni in caso di pagamento tardivo;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, dai quali emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la possibilità di lasciare inalterate le aliquote e detrazioni d'imposta già deliberate per l'anno precedente;

Ritenuto di poter confermare le aliquote e detrazioni di imposta IMU già deliberate per l'anno 2018 anche per l'anno 2019;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- L'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- La legge 28.12.2015, n. 208;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Fabbiani, Collevocchio, Di Brigida, Perazzetti e Travaglini), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Ciabarra);

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di confermare **per l'anno 2019**, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in vigore nell'anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue,

• aliquota ordinaria - 0,98% ;
• aliquota terreni agricoli - 0,76% ;
• aliquota abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A1 – A8 e A9 - 0,4% - DETRAZIONE € 200,00
• aliquota alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda territoriale edilizia residenziale - 0,4% - DETRAZIONE 200,00

AGEVOLAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

• per le l’unità immobiliari del centro storico – foglio catastale 25 – interessate da interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1993 o interventi di cui all’art. 3 del DPR n. 380/2001, aliquota – 0,46%
--

- 3 Si dà atto che la disciplina generale del tributo, le agevolazioni e riduzioni d’imposta, sono contenute nel Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 28.4.2016;
- 4 di stimare in € 2.500.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
- 5 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2019 (termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
- 6 Si confermano i valori minimi delle aree edificabili di cui alla deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 05.10.2012 che, per semplificazione, di seguito si riportano:

DESCRIZIONE MICROZONA

MICROZONA – N° 01 – R/1

La prima zona (nell’elaborato grafico, di colore celeste) è rappresentata dal capoluogo di Città Sant’Angelo e si identifica con il foglio di mappa n° 25.

Il Piano Regolatore Generale prevede che l’area sia da sottoporre a Piano di recupero, ai sensi della Legge n° 457/78, area che si contraddistingue da altre porzioni del territorio, sia per cultura, sia per storia e sia per pregio artistico e architettonico.

Trattandosi del nucleo primitivo del Comune, l’epoca media di costruzione risale prima del 1900 con cenni di ristrutturazione recenti, non vi è riscontro di aree edificabili.

MICROZONA – N° 02 – R/2

La seconda (nell’elaborato grafico, di colore arancio) comprende i fogli di mappa n° 11-12-24-26-27-37-38- ed è localizzata nell’area pendicollinare e semicentrale del centro storico del capoluogo e abbraccia le contrade Annunziata, Piano della Cona, Crocifisso, Alzano, San Rocco, Zona Case Popolari, Zona vecchio campo sportivo.

Nel vigente P.R.G. l’area di che trattasi per larga parte le identifica come zona di completamento residenziale e parte anche di espansione residenziale e produttiva.

MICROZONA - N° 03 – R/3

La terza zona (nell’elaborato grafico allegato, di colore giallo) comprende i fogli di mappa n.ri:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-20-21-22-23-34-35-36-39-40-41-42-43-44-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60.

Nel vigente P.R.G. detta zona ricade per larga parte in zona agricola.

Essa si sviluppa sulla periferia del territorio comunale partendo dalla zona costiera fino a raggiungere i confini del Comune ed è localizzata nella zona Agricola con una tipologia prevalentemente di tipo economico e rurale, caratterizzato dalla presenza di unità immobiliari posti al piano rialzato, mentre ai piani sottostanti si trovano gli accessori per lo svolgimento dell'attività prevalente della zona.

MICROZONA N° - 04 – R/4

La quarta (nell'elaborato grafico, di colore verde) comprende i fogli di mappa n.ri: 14-15-16-17-18-19-29-30-31-32.

Essa si sviluppa sulla zona costiera e collinare, fronte mare, compresa confine con il Comune di Silvi, Montesilvano e il Mare Adriatico, cioè la zona della Madonna della Pace, Fonte Umato, San Martino Alto, Medio e Basso, con edificazione prevalentemente di tipo residenziale di tipo civile abitazione.

Il vigente P.R.G. per l'area in questione prevede in larga parte zona di espansione residenziale e produttiva.

Per cui i valori da attribuire ai terreni ai fini dell'applicazione dell'ICI, con riferimento alle sopra citate microzone, risultano così individuabili:

MICROZONA N° 4

ZONA RESI.SATURA	MQ. € 150,00
B1	MQ. € 48,00
B2	MQ. € 60,00
B3	MQ. € 72,00
RESIDE. ESTENSIVA	MQ. € 21,00
C – LOTTIZZAZIONE PD.F.	MQ. € 82,00
C (COMPARTI UNITARI)	MQ. € 60,00
C (PEEP)	MQ. € 57,00
C – PIANO MARINA	MQ. € 15,00
D (INT. DIRETTO)	MQ. € 50,00
D (PANI ATTUATIVI)	MQ. € 35,00
E ed aree assimilabili	MQ. € 4,00
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	MQ. € 6,00

MICROZONA N° 3

ZONA RESI.SATURA	MQ. € 135,00
B1	MQ. € 43,00
B2	MQ. € 54,00
B3	MQ. € 65,00
C – LOTTIZZAZIONE PD.F.	MQ. € 74,00
C (COMPARTI UNITARI)	MQ. € 54,00
C (PEEP)	MQ. € 51,00
D (INT. DIRETTO)	MQ. € 45,00
D (PANI ATTUATIVI)	MQ. € 32,00
E ed aree assimilabili	MQ. € 3,50
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	MQ. € 5,00

MICROZONA N° 2

ZONA RESI.SATURA	MQ. € 120,00
B1	MQ. € 39,00
B2	MQ. € 49,00
B3	MQ. € 58,00
C – LOTTIZZAZIONE	MQ. € 67,00

PD.F.	
C (COMPARTI UNITARI)	MQ. € 49,00
C (PEEP)	MQ. € 46,00
D (INT. DIRETTO)	MQ. € 40,00
D (PANI ATTUATIVI)	MQ. € 29,00
E ed aree assimilabili	MQ. € 3,00
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	MQ. € 4,50

ZONA VILLA CIPRESSI

ZONA RESI.SATURA	MQ. € 94,50
B1	MQ. € 30,10
B2	MQ. € 37,80
B3	MQ. € 54,50
C - LOTTIZZAZIONE PD.F.	MQ. € 51,80
C (COMPARTI UNITARI)	MQ. € 37,80
C (PEEP)	MQ. € 35,70
D (INT. DIRETTO)	MQ. € 31,50
D (PANI ATTUATIVI)	MQ. € 22,40
E ed aree assimilabili	MQ. € 3,50
F (INT. GENERALE E PUBBLICO)	MQ. € 5,00

MICROZONA N°1

RIGUARDA L'AMBITO EDIFICATO DEL CENTRO STORICO	
--	--

Nei piani attuativi la superficie edificabile fondiaria è stimata in una percentuale pari, mediamente, al 65% della superficie territoriale, salvo esatta individuazione e definizione dei lotti che potrà avvenire solo dopo la concreta attuazione dei citati piani.

Eventuali ipotesi di terreni non contemplati nella presente stima possono essere ricondotti attraverso l'istituto dell'analogia a quelli sopra citati previa presentazione di parte dei contribuenti di idonea documentazione probatoria.

- Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote (art. 1, comma 667, della Legge 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito in legge 68/2014);
- di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Città Sant'Angelo.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'urgenza di provvedere;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 5 (Fabbiani, Collevocchio, Di Brigida, Perazzetti e Travaglini), resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Ciabarra);

DELIBERA

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 07/02/2019

Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
GALLI FRANCO

Segretario Generale
Dott.ssa COVIELLO STEFANIA

i

ⁱ Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.